

Avviso ai sensi del decreto n. cronol. 40960/2020 del 12/05/2020, come corretto con successivo decreto del 28 maggio 2020, emesso nella causa R.G. N. 39920/2019 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro – RGN 39920/2019

2. Nome dei ricorrenti e Amministrazione convenuta

Ricorrenti: Anna Perinelli, Walter Lupi, Luigi Merli, Bruno Aprea, Silvana Ciccomascolo, Marina Colaizzi, Giancarlo Cricchi, Marco Di Giuseppe, Giuseppe Fallerini, Sabrina Funaro, Maria Grazia Picone. Amministrazione convenuta: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sintesi dei motivi di ricorso.

Provvedimenti impugnati: art.7 comma 3 del decreto del MATTM – Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale Registrazione Prot.0001947.AGP.15-11-2019 relativo all' avvio della procedura selettiva interna per titoli, per complessive n. 251 unità, concernente gli sviluppi economici — Anno 2019 del personale del Ministero, all'interno della Prima, della Seconda e della Terza Area, relativamente alle corrispondenti fasce retributive e successiva graduatoria, come da Decreto del MATTM – Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale Registrazione Prot. 0002467 AGP del 23 dicembre 2019 .

Motivi di ricorso: ingiusta ed illegittima attribuzione ai ricorrenti di un punteggio diverso per gli anni di servizio prestati in favore della Direzione Generale della Difesa Suolo, del Ministero dei Lavori Pubblici, rispetto al punteggio riconosciuto ai colleghi, già dipendenti del soppresso Ministero dell'Ambiente, in relazione all'attività lavorativa prestata prima dell'istituzione del MATTM.

4. Indicazione dei controinteressati.

Tutti i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui sub.3, indicati secondo l'elenco nominativo di seguito trascritto:

- Graduatoria area II F4 (ammessi alla Peo da n.1 a n. 32):

- 1 CINZIA AGOSTINI nata il 17/07/1961
- 2 FRANCO CHILELLI nato il 22/01/1956
- 3 SERGIO AVARELLI nato il 09/05/1955
- 4 GIANLUCA DANTI nato il 25/12/1966
- 5 STEFANO RUSTICHELLI nato il 19/10/1957
- 6 LAURA ANTONINA BALLATORE nata il 26/04/1960
- 7 SANDRA FORLINI nata il 09/04/1964
- 8 ANNA CORSETTI nata il 01/03/1964
- 9 ELENA TURRIZIANI nata il 12/12/1957

10 PATRIZIA POZZILLI nata il 22/12/1953
11 GIANLUCA CASTELLO nato il 24/06/1958
12 RITA MAZZEI nata il 26/03/1961
14 MARCELLA BARAVELLI nata il 22/12/1957
15 ELISABETTA MARUCCI nata il 31/03/1959
16 FABIOLA ROCCHI nata il 30/09/1962
17 LELLO CIPRIANI nato il 28/01/1959
18 ANTONIO SAMMARONE nato il 18/04/1959
19 CATERINA GIUSTI nata il 09/12/1963
20 ELISABETTA DI CHIACCHIO nata il 25/03/1961
21 FRANCA NARDI nata il 03/10/1957
22 MARIA GRAZIA ZAPPONE nata il 16/08/1962
24 ROBERTO CARBONI nato il 26/10/1966
25 SILVIA DI LORENZO nata il 03/08/1962
26 SIMONETTA PAZZELLI nata il 29/07/1954
27 MASSIMO PROIETTI nato il 18/10/1958
28 ROBERTO BIANCHI nato il 09/05/1956
29 ANGELA SCARINGI nata il 26/02/1954
30 FAUSTO SPAGNOLI nato il 17/03/1963
31 GIANNI MONACELLI nato il 22/05/1958
32 MICHELE DI GIORGIO nato il 10/01/1963

- Graduatoria area III F1 (ammessi alla Peo da n.1 a n. 37):

1 ROSERA VALENTINI nata il 26/01/1961
2 CARLO DI GIANFRANCESCO nato il 05/11/1961
3 ROSITA FERRUCCI nata il 11/07/1961
4 AGNESE BRUNO nata il 22/02/1961
6 GIUSEPPE ARNETOLI nato il 07/11/1955
7 BEATRICE MARIA FRONCILLO nata il 19/11/1956
8 DANIELA BRUNETTO nata il 15/05/1959
9 MILCO POZZI nato il 17/05/1959
10 ANNA GRAZIELLA FALCHI nata il 04/08/1959
11 DANIELA RAZZANTI nata il 13/02/1959
12 ANNA MARIA MESSINA nata il 03/06/1963
13 PAOLO GALOPPINI nato il 06/07/1957
14 RITA CENTI nata il 12/11/1953
15 ANNA MARIA TORTORA nata il 10/03/1962
16 PAOLA DE CRISTOFARO nata il 29/06/1958
17 STEFANO FERRAIUOLO nato il 01/08/1959
18 ANNALaura LORETI nata il 09/11/1960
19 GIULIANA BROZZETTI nata il 22/01/1961
20 MARIA LUISA MARCANTONIO nata il 16/10/1964
21 FRANCESCO CALZOLARI nato il 13/06/1962
22 LUIGI MAURO MARTIRE nato il 30/05/1973
24 BRUNELLA MAGRI nata il 05/10/1963
25 AUGUSTO MARCHESANI nato il 08/11/1964
26 MARIA ROSARIA PASCHETTA nata il 19/10/1958
27 CLAUDIA PIERI nata il 27/09/1975
28 MAURO NECCI nato il 01/01/1959
29 MAURIZIO RICCIONI nato il 23/10/1960
30 ROBERTA CASAVECCHIA nata il 22/06/1964
31 MARCO VALENTE nato il 16/09/1961
32 ANTONELLA MARTUCCI nata il 31/05/1960
33 ROBERTO SEGHETTI nato il 02/03/1960
34 BRUNO BURLA nato il 02/09/1959
35 MARIA MARZIALI nata il 24/07/1958
36 MASSIMO PROIA nato il 27/05/1966
37 MASSIMO BATTIFOGLIA nato il 21/10/1967

- Graduatoria area III F3 (ammessi alla Peo da n.1 a n. 53):

1 CARMELA BILANZONE nata il 30/06/1955
2 LETIZIA BENCIVENGA nata il 24/07/1960
3 PAOLA SARTI nata il 25/06/1965
4 GIUSEPPE TULUMELLO nata il 25/02/1957
5 SERGIO SALANDRI nata il 18/03/1955
6 GIANCARLO ALOISE nato il 26/05/1959
7 PAOLA ZINGARETTI nata il 12/04/1963
8 PAOLA ANITORI nata il 30/09/1954 8553
9 ALESSANDRA CERCHIA nata il 21/01/1963
10 FRANCESCO IMBARLINA nato il 27/01/1959
11 PIA MONACO nata il 28/01/1958
12 VIRGINIA TURIANELLI nata il 03/06/1965
13 SIMONETTA PULICATI nata il 09/09/1964
14 DANIELA BATTAGLIA nata il 05/07/1963
15 LUIGI VESPASIANO nato il 28/11/1958
16 GABRIELLA PARISI nata il 22/08/1956
17 GLORIA D'ORAZI nata il 18/03/1959
18 MASSIMO SCAMBIA nato il 14/11/1961
19 DONATA MARIA NICOLINA NEGRO nata il 05/12/1963
20 ANNA MARIA MAGGIORE nata il 21/10/1963
21 TERESA FEDERICO nata il 04/01/1961
22 VITTORIO DE CRISTOFARO nato il 14/08/1960
23 ZELINDA GRANDE nata il 26/10/1967
24 ANTONIO VENDITTI nato il 31/03/1959
25 FRANCESCA ANGELINI nata il 21/09/1963
26 CARLA GENTILI nata il 18/09/1956
27 ELISABETTA TODISCO nata il 11/08/1966
28 ANNALISA CHIUSOLO nata il 16/11/1963
29 MARINA ANDREELLA nata il 16/01/1962
30 LOREDANA LATROFA nata il 06/01/1965
31 TULLIA PASSERINI nata il 22/03/1970
32 NADIA FAINO nato il 24/08/1967
33 LUIGI DEL BUFALO nato il 26/02/1967
34 FRANCESCO IETTI nato il 05/01/1955
35 FIORELLA ASTE nata il 24/06/1958
36 MARIA SPERANZA FADDA nata il 01/10/1957
37 PAOLA CORRADI nata il 21/12/1957
38 MARCO VALENTINI nato il 12/02/1960
39 LUCIA PARIS nata il 13/11/1959
40 ROSALIA SANTINI nata il 29/10/1961
41 ANITA GALLETTI nata il 27/09/1965
42 SIMONA PALUMBO nata il 28/12/1973
43 ANTONIO PACE nata il 29/10/1960
44 BERNARDINA PARIS nata il 19/07/1960
45 MARIA ANTONELLA FILIPPELLI nata il 13/07/1959
46 GIOVANNI IZZILLO nato il 14/11/1964 6212
47 LOREDANA CRUCIANI nata il 22/02/1967
48 DANIELA ALTERA nata il 29/11/1964
49 MONICA NUZZI nata il 04/07/1968
50 TONI BRUNORI nato il 12/07/1961
51 IDA MUTTON nata il 17/02/1963 6212
52 RENATA DE PONTE nata il 12/05/1961
53 MARIA ALESSANDRA DI PIETRANTONIO nata il 13/07/1964

- Graduatoria area III F5 (ammessi alla Peo da n.1 a n. 22):

1 SILVIO VETRANO nato il 17/11/1955
2 GIOVANNA AMIDEI nata il 01/08/1953
3 CONCETTA LUPO nata il 03/10/1958
4 MARIA STEFANIA TOMASELLI nata il 16/12/1957
5 ENRICO SATTA nato il 19/07/1955

6 PAOLO PUNTONI nato il 16/12/1957
7 BRUNO PETRUCCI nata il 10/09/1957
8 ROBERTO POLIZZI nato il 10/01/1960
9 PAOLA SCHIAVI nata il 01/02/1960
10 LIVIO MASELLI nato il 01/08/1955
11 CLELIA MESSINA nata il 01/11/1958
12 LEONILDA DE LUCA nata il 16/04/1963
13 MASSIMO LEPRI nato il 23/12/1958
14 VINCENZO NARDI nato il 11/04/1960
15 PAOLO FELICIOTTI nato il 26/06/1966
16 GIOVANNA FRANCESCA DETTORI nata il 10/12/1958
17 SUSANNA LUPI nata il 29/01/1958
18 IRENE DI GIROLAMO nata il 13/08/1958
19 BARBARA CASTRUCCI nata il 28/04/1961
20 GIOVANNI DI PIETRO nato il 12/12/1968
21 OBERTO VARANI nato il 01/07/1957.

5. Data della prossima udienza

L'udienza di discussione, originariamente fissata per il 5 giugno 2020 (decreto n. cronol. 120131/2019 del 29/11/2019) è stata rinviata al 6 novembre 2020 con contestuale autorizzazione di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. come da decreto di differimento udienza n. cronol. 40960/2020 del 12/05/2020, successivamente corretto con decreto del 28 maggio 2020

6. Indicazione del numero del decreto con il riferimento alla autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Decreto di differimento udienza n. cronol. 40960/2020 del 12/05/2020, successivamente corretto con decreto del 28 maggio 2020

7. Testo integrale del ricorso

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale domanda cautelare ex art. 700 cpc

Per i sig.ri Anna Perinelli (PRNNNA61H69H501X), Walter Lupi (LPUWTR60S07H501W), Luigi Merli (MRLLGU60R01G337L), Bruno Aprea (PRABRN61C27H501Z), Silvana Ciccomascolo (CCCSVN57E70I158S), Marina Colaizzi (CLZMRN64P65A481A), Giancarlo Cricchi (CRCGCR64P05A315H), Marco Di Giuseppe (DGSMRC71L19H501H), Giuseppe Fallerini (FLLGPP69A19H501P), Sabrina Funaro (FNRSRN67C61H501W), Maria Grazia Picone (PCNMGR63R47H501G), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati antistatari Pietro Adami (C.F. DMAPTR67C06H501Y – pec pietroadami@ordineavvocatiroma.org) e Annalisa Elia (C.F. LEINLS74R63G553F – pec annalisaelia@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Corso d'Italia n. 97 , giusta procura rilasciata su foglio separato in conformità alla normativa sul processo civile telematico;

- Ricorrenti -

– **Contro: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (C.F. 97047140583), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12

- Resistente -

FATTO

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (attualmente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in acronimo MATTM) è stato istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300/1999 ove si prevede espressamente al comma 1 "E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio." (**doc.1**)

2. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie..."

3. L'articolo 55, comma 1, lett. a) e b) d.lgs n. 300/1999, nel dettare i tempi di attuazione della nuova normativa, prevede che con decorrenza dalla nomina del primo Governo successivo all'entrata in vigore del medesimo d.lgs n. 300/1999 è istituito il nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e contestualmente sono soppressi sia il Ministero dell'ambiente sia il Ministero dei lavori pubblici. Per completezza si precisa che successivamente il DPCM 10 aprile 2001, nel dare anticipata attuazione a talune disposizioni del d.lgs 300, ha stabilito, all'articolo 1, comma 2, che l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs n. 300/1999 decorre dal 1° giugno 2001 (**doc.2**).

Nell'ambito del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio lo svolgimento delle funzioni della difesa e dell'assetto del territorio assumono una rilevanza fondamentale nella definizione delle competenze della nuova struttura (art. 35 lett. e del d.lgs 300/99).

4. Le funzioni relative alla tutela del territorio erano svolte in precedenza dal Ministero dei lavori pubblici in base alle disposizioni della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, che ha previsto tra l'altro l'istituzione (articolo 7) di un'apposita Direzione generale della difesa del suolo.

5. I ricorrenti, sono attualmente dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. **Prima del 1999 svolgevano il medesimo servizio presso la sopradetta Direzione generale della difesa del suolo (doc.3-4).**

Essi sono dunque entrati a far parte del MATTM fin dalla sua prima istituzione.

6. Con bando del 15 novembre 2019 (**doc.5**), il MATTM ha indetto "una procedura selettiva interna per titoli, per complessive n. 251 unità, concernente gli sviluppi economici — Anno 2019 del personale del Ministero" (art.1).

"La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dovrà essere ... inviata entro e non oltre il **29 novembre 2019**"(art.3).

Si tratta di una normale procedura di progressione orizzontale, che di fatto è finalizzata a concedere aumenti stipendiali. Questi aumenti, a seguito delle riforme, vengono concessi in base ai titoli e meriti, tra cui rilevante è l'anzianità di servizio. E' in relazione al computo di tale anzianità di servizio che sorge il problema di cui al presente ricorso, proposto anche in via di urgenza. Infatti il bando appare trattare in modo diverso i lavoratori dei due enti confluiti nel MATTM: agli ex dipendenti

del Ministero dell'Ambiente riconosce l'anzianità pre-1999, agli ex dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici non la riconosce.

7. La norma contestata è l'art. 7 del bando, comma 3, laddove vengono elencati i titoli valutabili. Al punto 1a) si legge: 1.a) Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.

Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, **a far data dal 14 settembre 1999** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999) e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero”.

8. Insomma, per i ricorrenti, già dipendenti del soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, solo il periodo a far data dal 14 settembre 1999 risulta computabile ai fini del punteggio 1a) (per il quale è attribuito un punteggio di **0,80** per anno), mentre i periodi pregressi sarebbero valutati diversamente (0,30 per anno). La lettera 1.a) è infatti quella che riguarda il servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza per il quale è attribuito un punteggio di 0,80 per anno, mentre al servizio presso altra P.A. (lettera 1.b) è attribuito un punteggio di 0,30 per anno.

La medesima limitazione non è prevista per i colleghi dei ricorrenti, già dipendenti del soppresso Ministero dell'Ambiente, per i quali l'anzianità di servizio prestata prima dell'istituzione del MATTM è valutata come servizio prestato presso l'amministrazione di attuale appartenenza.

La norma del bando è profondamente discriminatoria, perché stabilisce una distinzione, che non ha alcun fondamento, di fatto e giuridico, tra diverse categorie di personale, parimenti assorbite nel nuovo Ministero.

DIRITTO

1. Il bando appare illegittimo e discriminatorio, perché tratta in modo diverso i lavoratori dei due enti confluiti nel MATTM. Agli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente riconosce l'anzianità pre-1999, agli ex dipendenti del Ministero del Lavoro non la riconosce.

La norma contestata è l'art. 7 del bando, comma 3, laddove vengono elencati i titoli valutabili. Al punto 1a) si legge:

1.a) Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.

Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, **a far data dal 14 settembre 1999** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999) e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero”.

“1.b) Attività svolta in altra P.A. anche in posizione di comando dal MATTM.

Il medesimo periodo di attività svolta non potrà essere conteggiato contemporaneamente al punto 1.a ed al punto 1.b.”

Nella tabella allegata al bando si legge che il punto 1a) attribuisce 0,80 punti/anno, mentre il punto 1b) attribuisce solo 0,30.

Le tabelle 1.a) sono infatti quelle che riguardano il **servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza** per il quale è attribuito un punteggio di 0,80 per anno mentre al **servizio presso altra P.A.** (tabelle 1.b) è attribuito un punteggio di 0,3 per anno.

Il criterio adottato lede ingiustamente la posizione dei ricorrenti.

Essi sono stati tutti assunti, alle dipendenze della ex D.G. per la Difesa del suolo dell'ex Ministero dei lavori pubblici, prima del 1999. Taluni dal 1992, ed altri anche precedentemente (Maria Grazia Picone, Marina Colaizzi). Tale D.G. è andata poi a costituire unitamente alle strutture dell'ex Ministero dell'Ambiente soppresso il neoistituito MATTM.

Ebbene, da quanto appare, sembra **che solo il periodo a far data dal 14 settembre 1999, sia computato ai fini del punteggio 1a)**, mentre i periodi pregressi sarebbero valutati diversamente.

In pratica, mentre agli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente, il periodo precedente all'istituzione del MATTM, sarebbe computato interamente, come svolto nell'attuale amministrazione, per gli ex dipendenti del ministero dei Lavori Pubblici (i quali tecnicamente svolgono esattamente i medesimi compiti che hanno sempre svolto nel quadro della difesa del suolo) il periodo pre 1999 si computerebbe come **"servizio presso altra P.A."**.

Ciò è sommamente ingiusto, perché stabilisce differenze del tutto immotivate tra due categorie di lavoratori nella identica situazione.

2. Si noti che è solo con il d.lgs n. 300 del 30 luglio 1999, art. 35 comma 1 che "E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

Trattasi quindi di ente, prima inesistente, che eredita compiti e funzioni da altri enti preesistenti.

Si tratta di un fenomeno consueto di successione tra enti pubblici, che viene definito "successione per assorbimento" laddove nel caso di una estinzione del soggetto originario con connesso trasferimento di strutture organizzative (sotto forma di fusioni, incorporazioni, smembramenti ecc..) genera una successione in universum jus.

Insomma è del tutto illegittimo, dal punto di vista del diritto del lavoro distinguere il periodo lavorativo svolto prima e dopo l'assorbimento. Giuridicamente non può che essere equiparato, ai fini dell'anzianità di servizio, in modo del tutto analogo a quanto avviene laddove un' azienda privata venga acquistata da un nuovo proprietario, oppure in caso di cessione delle quote sociali. Non cambia il tipo di lavoro, non cambia la funzione, non cambiano gli specifici compiti. Il mutamento è soltanto virtuale, cambiando unicamente il centro di imputazione delle prestazioni.

3. Peraltro, nel caso di specie **la discriminazione** è ancor più immotivata, posto che ad alcuni lavoratori, provenienti da un ente (ex Ministero dell'Ambiente), parimenti soppresso, il servizio pre 1999 (e dunque pre istituzione MATTM) verrebbe invece valutato quale servizio svolto presso l'amministrazione attuale di appartenenza.

E' chiaro che il servizio svolto negli enti preesistenti deve essere valutato, egualmente, per tutto il personale assorbito dal nuovo ente. Tenendo presente che non è il personale individualmente che è stato assorbito, ma l'intera unità organizzativa.

Quindi i singoli lavoratori hanno svolto funzioni del tutto identiche, prima e dopo l'assorbimento. Se (e quando) hanno cambiato funzioni e incarichi, ciò non è avvenuto in ragione del cambio, meramente nominalistico, del soggetto pubblico.

Se si limita per i ricorrenti l'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella 1.a al solo periodo di lavoro successivo al 14 settembre 1999, si genera una inaccettabile discriminazione tra il diverso personale assorbito. I ricorrenti si vedrebbero attribuire il punteggio di 0,80 per anno, previsto per il servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza (tabella 1.a), solo a far data dal 14 settembre 1999, mentre per il servizio prestato in precedenza presso la Direzione Generale del Suolo dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, il diverso ed inferiore punteggio di 0,3 per anno (tabelle 1.b).

Ciò, a differenza di quanto previsto per il personale già dipendente dell'ex Ministero dell'Ambiente, che, pur nella medesima posizione giuridica dei nostri assistiti, vedrebbe assegnarsi il punteggio maggiore (0,80) per tutta la durata del servizio prestato alle dipendenze di entrambe le amministrazioni (e, quindi, sia per il periodo di lavoro, alle dipendenze del soppresso Ministero dell'ambiente che quello successivo alle dipendenze del MATTM).

Tale diversità di trattamento è ingiusta, immotivata e contraria alla legge.

Si ricorda che il decreto Lgs n. 300/99, istitutivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha stabilito espressamente che "Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie..." (art.35, commi 1-3).

L'articolo 55, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto, nel dettare i tempi di attuazione della nuova normativa, ha previsto che, con decorrenza dalla nomina del primo Governo successivo alla sua in vigore, è istituito il nuovo Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e, contestualmente sono soppressi sia il Ministero dell'ambiente sia il Ministero dei lavori pubblici.

*E' del tutto evidente che, in base alla normativa richiamata, il nuovo Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio **è un soggetto nuovo e diverso sia dal precedente Ministero dell'ambiente sia dal Ministero dei lavori pubblici**, entrambi soppressi, dei quali eredita le competenze, le funzioni ed il relativo personale.*

Rispetto a tale nuovo soggetto, il personale delle due Amministrazioni sopprese si trova, ovviamente, nella medesima posizione giuridica.

Nell'ambito del nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, lo svolgimento delle funzioni della difesa e dell'assetto del territorio, prima di competenza della Direzione Generale della Difesa del Suolo presso il Ministero dei Lavori Pubblici, cui erano e sono ancora assegnati i nostri assistiti, hanno assunto una rilevanza fondamentale nella definizione della competenza dell'attuale Ministero, sin dal momento della sua istituzione (art. 35 lett. e del d.lgs 300/99).

4. *Alla luce di quanto esposto, non vi è, dunque, alcuna motivazione che giustifichi, per il riconoscimento della Peo (progressione economica orizzontale), l'attribuzione di un punteggio diverso per gli anni di servizio prestati in favore della Direzione Generale della Difesa Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, rispetto al punteggio previsto per gli ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente, in relazione all'attività lavorativa prestata prima dell'istituzione del MATTM.*

L'esperienza maturata in esecuzione del contratto di lavoro da parte dei dipendenti delle due Amministrazioni soppresse conferisce loro il diritto ad una valutazione paritaria dell'anzianità di servizio maturata.

Giova precisare, in proposito, che l'anzianità di servizio non è che un dato di fatto, legato al decorso del tempo, il quale assume rilevanza giuridica nell'ambito di un rapporto di lavoro in forza della presunzione secondo cui, quanto più un dipendente acquisisce esperienza nello specifico settore in cui è impiegato, tanto più ne aumentano professionalità e rendimento, ciò che attribuisce evidentemente un valore aggiunto alla qualità della prestazione resa a vantaggio e per l'utilità del datore di lavoro.

Ed invero, all'anzianità di servizio si correlano gli istituti retributivi preordinati a remunerare la crescita professionale del lavoratore nel settore nel quale effettua la prestazione: nel settore privato gli scatti di anzianità, nel pubblico impiego privatizzato le progressioni orizzontali di carriera, entrambi comunque funzionali a proporzionare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto in conformità ai dettami rinvenientesi dall'art. 36 della Costituzione.

Nel caso di specie quindi, il titolo valutabile non è l'anzianità come aspetto formale, legato alla 'dipendenza' da un determinato datore di lavoro, ma un dato sostanziale consistente nell'aver accumulato esperienza in un certo tipo di lavoro. I ricorrenti, dopo il 1999 hanno continuato ad occuparsi di difesa del suolo, nella medesima misura e con le stesse modalità con cui avveniva in precedenza. Quindi è proprio in termini sostanziali che l'anzianità precedente al mutamento giuridico deve essere equiparata.

5. Chiariti questi aspetti, è evidente come il periodo di lavoro prestato dai dipendenti delle due Amministrazioni soppresse, che hanno poi continuato a svolgere le medesime mansioni in favore del MATTM, nell'ambito dei rispettivi settori, entrambi ricompresi nelle funzioni del nuovo Ministero, debba essere valutato allo stesso modo.

*Con il presente ricorso si chiede quindi in primo luogo **un accertamento dichiarativo**, utile anche pro futuro, al fine di chiarire che, ai fini dell'anzianità di servizio sono equiparati i periodi pregressi di lavoro presso la Direzione Generale della Difesa del Suolo, ed i periodi presso il soppresso Ministero dell'Ambiente.*

In secondo luogo, si chiede di intervenire in via di urgenza sulla clausola del bando di cui trattasi.

Essa recita: 1.a) Attività svolta nel Ministero anche in posizione di comando e/o distacco, nonché nelle strutture confluite in esso.

*Il punteggio relativo tiene conto anche del servizio prestato presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, **"a far data dal 14 settembre 1999"** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)" e dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, a far data dall'1 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 537 del 24 febbraio 1993), nonché delle attività svolte nei periodi di comando e/o distacco prestati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal personale successivamente inquadrato nei ruoli di questo Ministero"*

*L'inciso **"a far data dal 14 settembre 1999"** (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)" va annullato, ovvero dichiarato nullo, o comunque si chiede che se ne ordini la disapplicazione.*

Ciò che più conta è che si ordini al Ministero convenuto di non tenerne conto nell'attribuzione dei punteggi.

E', infatti, conforme ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla nostra Costituzione e dalla normativa comunitaria, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella tabella di cui al punto 1.a, che ai ricorrenti ex Dipendenti della D.G. per la Difesa del Suolo, debba essere **considerata l'anzianità di servizio maturata per tutto il loro rapporto di lavoro, sin dal momento dell'assunzione** alle dipendenze della citata Direzione Generale sino ad oggi.

Sull'istanza cautelare

La portata del *fumus boni iuris* è evidenziata dalle motivazioni di merito sopra enunciate.

Come già precisato, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che potrebbe comportare una grave lesione del diritto soggettivo dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie per la progressione orizzontale di cui al bando.

Quanto al *periculum*, si segnala che la domanda dovrà essere inviata entro il 29 novembre 2019, e che le progressioni verranno stabilite ed erogate **entro l'anno 2019**. Dunque la valutazione e la redazione della graduatoria avverrà con immediatezza, e gli aumenti stipendiali, concessi solo al 50% dei dipendenti, potrebbero essere riconosciuti ad altri lavoratori, generando un incolpevole affidamento.

E' quindi essenziale che nella fase di valutazione vengano attribuiti i corretti punteggi ai ricorrenti.

Tale situazione potrebbe generare un pregiudizio non riparabile se non attraverso il legittimo, ancorché provvisorio, inserimento nelle graduatorie in parola con il punteggio corretto. A tal fine si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare. In conclusione, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente, nonché la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, qualora tardivamente emanato, si rivelerebbe di fatto inutile, poiché il diritto soggettivo de quo sarebbe stato già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

al Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, assunti i provvedimenti di legge, di

In via cautelare ed immediata:

-per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, **disporre la sospensione dell'efficacia della clausola del bando** (art.7, comma 3, punto 1a), nella parte in cui prevede che il relativo punteggio venga attribuito solo "a far data dal 14 settembre 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999)", **con conseguente ordine all'amministrazione resistente di attribuire il punteggio indicato dal medesimo comma 3, 1a), anche per il servizio prestato dai ricorrenti nel periodo precedente a tale data presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, successivamente confluito nel MATTM, ovvero voglia pronunciare i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole.**

Nel merito

assunti i provvedimenti di legge e previa fissazione della udienza di discussione della causa ex art.415 c.p.c., respinta ogni contraria istanza e deduzione, con sentenza esecutiva da emettersi nei confronti Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (C.F. 97047140583.), in persona del Ministro pro tempore, di

*- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, che il periodo lavorativo svolto dai ricorrenti alle dipendenze del soppresso Ministero dei Lavori pubblici, prima del 14 settembre 1999 deve essere valutato ai fini dell'anzianità di servizio nella procedura Peo, come servizio svolto presso l'ente di attuale appartenenza,*

*- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, l'illegittimità / nullità / inefficacia clausola del bando (art.7, comma 3, punto 1a), nella parte in cui prevede che il relativo punteggio venga attribuito solo "a far data dal 14 settembre 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.300 del 30 luglio 1999),*

*- **conseguentemente disporre** la disapplicazione del provvedimento medesimo in parte qua, **e ordinare** all'amministrazione resistente di attribuire ai ricorrenti ai fini del loro corretto posizionamento in graduatoria, il punteggio indicato dall' art.7 comma 3, 1a) del bando anche per il periodo di lavoro dagli stessi prestato presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici prima del 14 settembre 1999, quale servizio prestato in favore dell'attuale Amministrazione di appartenenza;*

*- nella denegata ipotesi in cui, in pendenza di giudizio fosse pubblicata la graduatoria dei dipendenti ammessi alla progressione economica orizzontale sulla base dell'attuale formulazione del bando per cui è causa, **ordinare** al Ministero resistente di adeguare la graduatoria attribuendo ai ricorrenti, per il periodo di lavoro dagli stessi prestato prima del 14 settembre 1999 presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, il punteggio previsto dall'art.7 comma 3, 1a del bando quale servizio prestato in favore dell'amministrazione di attuale appartenenza.*

In via subordinata, nel merito,

*- **accertare e dichiarare**, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, il diritto dei ricorrenti ad una valutazione paritaria (stesso punteggio) dell'anzianità di servizio dagli stessi maturata, prima del 14 settembre 1999, presso il soppresso Ministero dei Lavori pubblici, rispetto a quella maturata, nello stesso periodo, dai dipendenti del soppresso Ministero dell'ambiente, prima dell'istituzione del MATTM cui entrambe le amministrazioni sopresse sono confluite.*

*- In ogni caso, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, **accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, **e per l'effetto condannare** parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dai ricorrenti, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la vita lavorativa dei medesimi ricorrenti, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Si producono:

1. D.lgs n. 300/1999

2. DPCM 10 aprile 2001

3. D.D. 72.R-31.07.200-Dotaz; Organica MATTM

4. Stato matricolare dei ricorrenti ed ultimi prospetti paga dei ricorrenti

5. Bando Peo del 15 novembre 2019.

Roma, 21 novembre 2019

Avv. Pietro Adami

Avv. Annalisa Elia

La presente notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. viene effettuata in esecuzione del decreto n. cronol. 40960/2020 del 12/05/2020, come corretto con successivo decreto del 28 maggio 2020, emesso dal Tribunale di Roma - sezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Luca Redavis, nel ricorso R.G. N. 39920/2019,.

Sono allegate al presente avviso le copie informatiche del ricorso introduttivo del giudizio R.G.N. 39920/2019, Tribunale di Roma – sezione Lavoro (all.1), decreto di fissazione udienza di discussione n. cronol. 120131/2019 del 29/11/2019 (all.2), istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (all.3), decreto di differimento udienza e contestuale provvedimento di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. n. cronol. 40960/2020 del 12/05/2020 (all.4), decreto di correzione di errore materiale del 28 maggio 2020 (all.5), estratte dal fascicolo recante RGN 39920/2019 del Tribunale di Roma sezione Lavoro, di cui si attesta la conformità.

Roma, 1 giugno 2020

Avv. Pietro Adami

Avv. Annalisa Elia